Ministero dell'istruzione e del merito

Istituto di Istruzione Superiore Statale "Gulli e Pennisi"
Liceo Classico di Acireale ● Liceo Scientifico di Aci Bonaccorsi
Via Mario Arcidiacono, s.n. – 95024 Acireale (CT)
☏ 0956136040 – Codice Meccanografico: CTIS044007
Codice Fiscale: 90055030879 – Codice Univoco Ufficio: UFXL21
PEO: CTIS044007@istruzione.it – PEC: CTIS044007@pec.istruzione.it
WEB: http://www.gulliepennisi.edu.it

I.I.S.S. "Gulli e Pennisi" di Acireale
Prot. 0012113 del 14/10/2026
I (Uscita)

Acireale, 14 ottobre 2026

All'Albo On Line

Ad Amministrazione Trasparente

TRASMESSA VIA @
PUBBLICATA IN www.gulliepennisi.edu.it

Oggetto: Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo

PREMESSA

L'I.I.S.S. "Gulli e Pennisi" riconosce la tutela della dignità, dell'integrità, della sicurezza e del benessere di ogni studentessa e di ogni studente quale condizione essenziale per l'effettivo esercizio del diritto allo studio e per il corretto funzionamento della comunità educante.

Il presente Codice interno, adottato in attuazione dell'art. 4, comma 2-bis, della Legge 29 maggio 2017, n. 71, come modificata dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70, costituisce la nuova Appendice 1 del Regolamento d'Istituto e disciplina, in coerenza con il Patto educativo di corresponsabilità, i criteri per la valutazione del comportamento e il funzionigramma dell'Istituto, le azioni di prevenzione, rilevazione, presa in carico, gestione, monitoraggio e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Il Codice assume quali principi guida la tempestività dell'intervento, la tutela della persona coinvolta, la responsabilizzazione educativa, il coinvolgimento del gruppo dei pari, la collaborazione con le famiglie, la proporzionalità degli interventi, la riservatezza, la tracciabilità delle decisioni e il raccordo con i soggetti istituzionali competenti.

Le condotte di bullismo e cyberbullismo sono affrontate privilegiando, secondo la normativa vigente, azioni di carattere formativo ed educativo, ferme restando le responsabilità disciplinari e, ricorrendone i presupposti, quelle civili e penali. Il presente Codice non introduce autonome fattispecie sanzionatorie, ma disciplina le procedure interne di prevenzione e gestione e il raccordo con il Regolamento d'Istituto.

RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI

- Costituzione della Repubblica italiana, in particolare artt. 2, 3, 30, 33 e 34;
- Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989;

- D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 e dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134;
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, come modificata dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70;
- Legge 17 maggio 2024, n. 70, recante disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo;
- Legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di educazione civica e cittadinanza digitale;
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali;
- Linee di orientamento ministeriali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo vigenti;
- Regolamento d'Istituto dell'I.I.S.S. "Gulli e Pennisi", con particolare riferimento alle disposizioni sui doveri degli studenti, sull'uso dei dispositivi, sulle riprese audio-video, sulla disciplina e sull'Organo di garanzia;
- Patto educativo di corresponsabilità 2026/2027; Criteri per la valutazione del comportamento; PTOF; funzionigramma, Funzioni strumentali, referenti e gruppi di lavoro dell'Istituto.

Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Codice definisce l'assetto organizzativo e le procedure interne per prevenire e contrastare bullismo e cyberbullismo e si applica a tutte le attività scolastiche, curricolari ed extracurricolari, svolte nei plessi di Acireale e Aci Bonaccorsi, durante uscite, visite, viaggi, FSL, attività progettuali, manifestazioni e in ogni altro contesto didattico-educativo riconducibile all'Istituto.
2. Le procedure possono essere attivate anche per fatti avvenuti fuori dai locali e dall'orario scolastico quando coinvolgano studenti dell'Istituto e producano effetti rilevanti sulla sicurezza, sul benessere, sulla dignità, sulle relazioni o sul regolare svolgimento della vita scolastica.
3. Il Codice persegue finalità preventive, educative, di tutela e di responsabilizzazione e non sostituisce l'accertamento disciplinare previsto dal Regolamento d'Istituto né gli obblighi di segnalazione alle autorità competenti.

Art. 2 – Definizione e criteri distintivi del bullismo

1. Ai fini della normativa vigente, per bullismo si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, poste in essere da una singola persona o da un gruppo di persone in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare ansia, timore, isolamento o emarginazione attraverso comportamenti vessatori,

pressioni o violenze fisiche o psicologiche, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni, nonché le ulteriori condotte espressamente contemplate dalla legge.
2. Ai fini della valutazione educativa e organizzativa del caso assumono particolare rilievo la reiterazione, l'intenzionalità lesiva, l'asimmetria di potere anche sociale o relazionale, la difficoltà della persona destinataria della condotta a difendersi, il coinvolgimento del gruppo e la persistenza degli effetti.
3. Il conflitto occasionale tra pari, lo scherzo reciproco privo di carattere vessatorio o la singola condotta scorretta non sono, di per sé, qualificabili come bullismo. Tali comportamenti restano comunque assoggettati agli interventi educativi e, ove ne ricorrano i presupposti, disciplinari previsti dal Regolamento d'Istituto.

Art. 3 – Definizione e caratteristiche del cyberbullismo

1. Ai fini della normativa vigente, per cyberbullismo si intendono le condotte realizzate per via telematica riconducibili a forme di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione o trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, nonché la diffusione di contenuti online con finalità intenzionalmente lesive, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge n. 71/2017 e successive modificazioni.
2. A titolo esemplificativo, sono sottoposte a valutazione le condotte riconducibili a flaming, harassment, cyberstalking, denigrazione, impersonificazione, esclusione intenzionale, outing, doxing, diffusione non autorizzata di immagini o registrazioni, creazione di gruppi o profili denigratori, furto o abuso di credenziali, manipolazione di dati, sexting e diffusione non consensuale di contenuti intimi, nonché ogni ulteriore condotta digitale idonea a ledere dignità, reputazione, riservatezza o sicurezza.
3. Nel cyberbullismo la reiterazione può derivare anche dalla permanenza, replicabilità e diffusione del contenuto digitale, dalla condivisione da parte di più soggetti o dalla sua ripubblicazione, anche quando l'originario autore abbia agito una sola volta.

Art. 4 – Intelligenza artificiale, deepfake e contenuti sintetici

1. Costituisce condotta rilevante ai fini del presente Codice l'uso di sistemi di intelligenza artificiale o di strumenti di manipolazione digitale per creare, alterare o diffondere immagini, audio, video, testi o profili che rappresentino falsamente una persona e siano idonei a umiliarla, minacciarla, ricattarla, sessualizzarla, discriminarla, isolarla o danneggiarne la reputazione.
2. Sono oggetto di particolare attenzione i deepfake, la clonazione della voce, la generazione di immagini intime o sessualmente esplicite, la falsificazione di conversazioni, screenshot o documenti, l'impersonificazione mediante sistemi generativi e l'automazione di messaggi offensivi o persecutori.

3. La natura artificiale o sintetica del contenuto non esclude la responsabilità dell'autore della creazione, della manipolazione, della pubblicazione o della consapevole diffusione.

Art. 5 – Principi di intervento

1. Ogni intervento è improntato ai principi di tutela prioritaria della persona coinvolta, tempestività, riservatezza, minimizzazione della circolazione delle informazioni, acquisizione di elementi circostanziati e precisi, proporzionalità, gradualità, finalità educativa, responsabilizzazione, riparazione delle conseguenze ove possibile, prevenzione delle ritorsioni e tutela da ulteriori forme di esposizione o vittimizzazione.
2. La segnalazione di un episodio non determina automaticamente l'attribuzione di responsabilità disciplinare. La qualificazione del fatto e l'eventuale sanzione competono agli organi previsti dal Regolamento d'Istituto, nel rispetto del contraddittorio e della responsabilità personale.
3. Le esigenze di tutela della vittima e di sicurezza della comunità scolastica possono richiedere misure organizzative immediate e temporanee, distinte dalla sanzione disciplinare.

Art. 6 – Governance d'Istituto

1. La governance d'Istituto per la prevenzione e il contrasto di bullismo e cyberbullismo si articola, senza sovrapposizione di competenze, nel Dirigente scolastico, nella Funzione strumentale Area 2 – Inclusione, Benessere scolastico e Personalizzazione dei percorsi, nel Referente Bullismo e Cyberbullismo, nel Team antibullismo/Team per l'emergenza, nel Tavolo permanente di monitoraggio e, per i rispettivi profili, nei Consigli di classe, nel Collegio dei docenti, nel Consiglio d'Istituto, nell'Organo di garanzia e nelle ulteriori figure e gruppi previsti dal funzionigramma.
2. Il Dirigente scolastico assicura il coordinamento complessivo, dispone o sovraintende alla presa in carico dei casi, garantisce il corretto raccordo tra dimensione educativa, organizzativa e disciplinare e, ove necessario, attiva i rapporti con famiglie, servizi territoriali, Forze di polizia, Autorità giudiziaria, servizi sociali e sanitari e altri soggetti istituzionalmente competenti.
3. La Funzione strumentale Area 2 assicura il raccordo strategico con le politiche di inclusione e benessere, coordina per quanto di competenza le azioni di sistema e si raccorda con il Referente Bullismo e Cyberbullismo per l'attuazione del presente Codice. Il raccordo non attribuisce alla Funzione strumentale competenze disciplinari né accesso generalizzato alla documentazione riservata dei singoli casi.

Art. 7 – Referente d'Istituto per bullismo e cyberbullismo

1. Il Referente Bullismo e Cyberbullismo è individuato annualmente secondo gli atti organizzativi dell'Istituto e opera in raccordo funzionale con il Dirigente scolastico e con la Funzione strumentale Area 2.
2. In coerenza con il funzionigramma 2026/2027, il Referente cura l'attuazione del presente Codice e delle relative procedure; promuove prevenzione, informazione e formazione; riceve o raccoglie le segnalazioni secondo i protocolli; collabora alla gestione dei casi su disposizione del Dirigente; cura il raccordo con il Team antibullismo/Team per l'emergenza; documenta e monitora le azioni; collabora alle iniziative di cittadinanza digitale, peer education e sensibilizzazione.
3. Il Referente non sostituisce il Dirigente scolastico, gli organi collegiali, gli organi disciplinari, l'Organo di garanzia o le autorità esterne nelle rispettive competenze e tratta esclusivamente i dati necessari allo svolgimento delle funzioni affidate.

Art. 8 – Team antibullismo e Team per l'emergenza

1. Il Dirigente scolastico costituisce o conferma annualmente il Team antibullismo e individua, nell'ambito dello stesso o mediante composizione ristretta, il Team per l'emergenza, con funzioni di supporto istruttorio, educativo e organizzativo nella gestione dei casi. Il Team opera in raccordo con il Referente e, per i profili di sistema, con la Funzione strumentale Area 2.
2. Ne fanno parte, di norma, il Dirigente scolastico o un suo delegato, il Referente Bullismo e Cyberbullismo e uno o più docenti individuati in relazione alle competenze possedute. Possono essere coinvolti, limitatamente ai profili di competenza e secondo necessità, lo psicologo scolastico se attivato, il Coordinatore di classe, l'Animatore digitale e referente per innovazione e uso responsabile dell'IA, il Coordinatore di Educazione civica, il Referente Legalità e pari opportunità o altri soggetti qualificati. Il coinvolgimento non comporta accesso generalizzato al fascicolo del caso.
3. I componenti sono tenuti alla massima riservatezza e trattano esclusivamente le informazioni necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 9 – Tavolo permanente di monitoraggio

1. In attuazione dell'art. 4, comma 2-bis, della Legge n. 71/2017, l'Istituto istituisce il Tavolo permanente di monitoraggio.
2. Il Tavolo comprende rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore. I componenti sono individuati con provvedimento del Dirigente scolastico, nel rispetto della

composizione prevista dalla legge e tenendo conto, per quanto possibile, dell'articolazione dell'Istituto nei due licei e nei due plessi.

3. Il Tavolo svolge funzioni di monitoraggio, osservazione e proposta: esamina esclusivamente dati aggregati o anonimizzati; individua fattori di rischio e bisogni formativi; propone azioni preventive; contribuisce alla valutazione dell'efficacia delle misure adottate e formula proposte di aggiornamento del Codice. Può raccordarsi, per i dati di sistema, con la Funzione strumentale Area 2 e con le altre articolazioni del funzionigramma interessate.

4. Il Tavolo non esamina nominativamente singoli casi e non svolge funzioni disciplinari. Si riunisce almeno due volte per anno scolastico e ogniqualvolta il Dirigente ne ravvisi la necessità.

Art. 10 – Prevenzione universale, selettiva e indicata

1. L'Istituto programma annualmente azioni di prevenzione rivolte all'intera comunità scolastica, con particolare riferimento all'educazione alla legalità, alla cittadinanza digitale, al rispetto della persona, alla gestione dei conflitti, all'uso responsabile della rete, alla protezione dei dati personali e alla consapevolezza dei rischi connessi ai social media e ai sistemi di intelligenza artificiale.

2. In presenza di classi o gruppi con fattori di rischio, sono attivati interventi selettivi mirati, anche mediante percorsi laboratoriali, educazione tra pari, attività cooperative, incontri con esperti e azioni di miglioramento del clima di classe.

3. Per situazioni già emerse o caratterizzate da specifici fattori di rischio sono previsti interventi mirati e monitorati, rivolti alla persona segnalata come possibile vittima, allo studente o agli studenti indicati come possibili autori, ai soggetti che abbiano sostenuto o amplificato la condotta, agli spettatori e, quando opportuno, al gruppo classe.

Art. 11 – Canali e modalità di segnalazione

1. Può segnalare un episodio chiunque ne venga a conoscenza: studentessa o studente, genitore, docente, personale ATA, compagno, rappresentante o altro soggetto della comunità scolastica.

2. La segnalazione può essere presentata al Dirigente scolastico, al Referente, al coordinatore di classe o a un docente di fiducia, verbalmente o mediante il Modulo di cui all'Allegato A. Chi riceve una segnalazione verbale ne cura la trasmissione tempestiva al Dirigente o al Referente, limitandosi alle informazioni essenziali.

3. Le segnalazioni anonime possono essere prese in considerazione se contengono elementi sufficientemente specifici e verificabili, ma non possono, da sole, fondare l'attribuzione di responsabilità disciplinare.

4. In presenza di un pericolo attuale per l'incolumità o di una situazione urgente, il personale attiva immediatamente il Dirigente e le misure di sicurezza necessarie, senza attendere la formalizzazione della segnalazione.

Art. 12 – Presa in carico e valutazione preliminare

1. Ricevuta la segnalazione, il Dirigente scolastico, direttamente o avvalendosi del Referente e del Team, dispone una valutazione preliminare tempestiva finalizzata a individuare la natura dei fatti, il livello di urgenza, le esigenze immediate di tutela e gli elementi utili per l'eventuale successiva istruttoria.
2. Sono raccolti esclusivamente gli elementi pertinenti: descrizione dei fatti, contesto, soggetti coinvolti, frequenza, durata, eventuali testimoni, contenuti digitali disponibili, conseguenze osservabili e indicatori di rischio.
3. Qualora i fatti risultino riconducibili a conflitto tra pari, episodio occasionale o altra infrazione non qualificabile come bullismo o cyberbullismo, il caso è ricondotto agli ordinari interventi educativi e, ove necessario, disciplinari previsti dal Regolamento d'Istituto, assicurando comunque il monitoraggio del clima relazionale quando opportuno.

Art. 13 – Valutazione approfondita del caso e del rischio

1. Quando emergono indicatori compatibili con bullismo o cyberbullismo, il Team per l'emergenza effettua la valutazione approfondita mediante la Scheda di cui all'Allegato B.
2. La valutazione considera almeno: reiterazione o persistenza; intenzionalità lesiva; asimmetria di potere; coinvolgimento del gruppo; estensione della diffusione digitale; natura dei contenuti; minacce o aggressioni; umiliazione o isolamento; condizioni di particolare vulnerabilità; rischio di reiterazione o ritorsione; presenza di contenuti intimi; uso di identità false, deepfake o altri contenuti sintetici; impatto sulla frequenza e sulla partecipazione scolastica.
3. Il Team classifica il livello di attenzione operativa come basso, medio o elevato. Tale classificazione ha finalità organizzativa e di tutela e non costituisce giudizio disciplinare o clinico.

Art. 14 – Misure immediate di protezione

1. Quando necessario, il Dirigente scolastico dispone misure temporanee e proporzionate finalizzate a interrompere la condotta e a garantire condizioni di sicurezza e regolare frequenza: vigilanza rafforzata, temporanea modifica di spazi o modalità organizzative, individuazione di un adulto di riferimento, separazione prudenziale in specifici momenti o ulteriori misure compatibili con l'organizzazione scolastica.

2. Le misure sono adottate evitando effetti penalizzanti nei confronti della persona segnalata come possibile vittima e sono riesaminate in relazione all'evoluzione del caso.
3. Per contenuti digitali, la scuola può invitare alla conservazione delle evidenze e alla richiesta di rimozione o blocco attraverso i canali previsti dalle piattaforme e dalla normativa, evitando ulteriore condivisione del materiale.

Art. 15 – Ascolto dei soggetti coinvolti

1. Gli incontri con la persona segnalata come possibile vittima, con lo studente o gli studenti indicati come possibili autori, con eventuali testimoni e con gli altri soggetti utili alla ricostruzione dei fatti sono svolti separatamente, nel rispetto della dignità, della riservatezza e delle garanzie procedimentali applicabili.
2. Non è disposto un confronto diretto obbligatorio tra i soggetti coinvolti. Eventuali percorsi di mediazione o confronto possono essere valutati esclusivamente quando risultino volontari, sicuri e coerenti con le finalità educative, con esclusione dei casi caratterizzati da significativa asimmetria di potere, intimidazione, violenza grave, contenuti intimi o rischio di ulteriore esposizione.
3. Le dichiarazioni sono verbalizzate in forma essenziale e conservate secondo le regole di riservatezza previste dal presente Codice.

Art. 16 – Rapporti con le famiglie

1. Il Dirigente scolastico informa tempestivamente i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei minori coinvolti, salvo che sussistano specifici obblighi di legge, indicazioni dell'autorità competente o concrete esigenze di tutela che richiedano differenti modalità o tempi di comunicazione.
2. Le famiglie sono coinvolte, per quanto di competenza, nella definizione e nel monitoraggio degli interventi educativi e sono invitate a collaborare con l'Istituto evitando confronti diretti tra i soggetti coinvolti, diffusione di informazioni, pubblicazioni sui social network o iniziative suscettibili di aggravare la situazione o esporre ulteriormente i minori.
3. Per studenti maggiorenni, l'eventuale coinvolgimento della famiglia avviene nel rispetto della disciplina vigente e delle specifiche circostanze, ferma restando la possibilità di attivare i soggetti competenti quando necessario.

Art. 17 – Piano di intervento educativo

1. Il Team, su disposizione del Dirigente e in raccordo con il Consiglio di classe per i profili di competenza, formula un Piano di intervento e monitoraggio secondo l'Allegato C.

2. Il Piano può prevedere, in relazione al caso concreto: misure di tutela della persona offesa; interventi educativi individuali; azioni di responsabilizzazione; attività riparative; percorsi di cittadinanza digitale; interventi sul gruppo classe; peer education; eventuale supporto specialistico ove disponibile; raccordo con i servizi territoriali; misure di supervisione e follow-up.
3. Gli interventi educativi non precludono l'avvio o la prosecuzione del procedimento disciplinare.

Art. 18 – Raccordo con il Regolamento d'Istituto e disciplina

1. Le condotte accertate di bullismo e cyberbullismo sono valutate alla luce degli artt. 126-128 del Regolamento d'Istituto e, a seconda delle circostanze, possono integrare in particolare: violazione delle norme sull'uso dei dispositivi; mancanza di rispetto; offese al decoro personale; riprese o registrazioni non autorizzate; molestie lesive della dignità; comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori; lesioni personali; ulteriori violazioni di legge.
2. Le sanzioni sono irrogate dagli organi competenti indicati dal Regolamento d'Istituto, previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi, nel rispetto del contraddittorio, della responsabilità personale, della proporzionalità e della gradualità.
3. In coerenza con il D.P.R. n. 249/1998, come modificato dal D.P.R. n. 134/2025, le misure disciplinari con allontanamento dalla scuola sono applicate secondo la disciplina vigente e le competenze stabilite dal Regolamento d'Istituto. Restano ferme le attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti e le attività di cittadinanza solidale previste dalla normativa nei casi e secondo le modalità da essa stabiliti.
4. Le infrazioni disciplinari connesse al comportamento non incidono sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline, ma rilevano ai fini della valutazione del comportamento secondo la normativa vigente e i criteri deliberati dall'Istituto. La valutazione resta collegiale, complessiva e documentabile e tiene conto, senza automatismi, della natura e gravità della condotta, della reiterazione, del contesto, delle conseguenze, del comportamento successivo e del percorso di responsabilizzazione.
5. Il presente Codice costituisce attuazione, per la materia di competenza, degli impegni assunti nel Patto educativo di corresponsabilità. Scuola, famiglie e studenti sono pertanto tenuti a collaborare nella prevenzione, nella tempestiva segnalazione, nella tutela delle persone coinvolte e nell'attuazione delle misure educative, riparative e di cittadinanza solidale previste dall'ordinamento e dai regolamenti dell'Istituto.

Art. 19 – Conservazione delle evidenze digitali

1. In caso di cyberbullismo, i soggetti coinvolti sono invitati a preservare, senza ulteriore diffusione, gli elementi utili alla ricostruzione dei fatti, quali messaggi, URL, username, date, orari e screenshot, salvo che la conservazione determini un ulteriore rischio o contrasti con indicazioni dell'autorità competente.
2. La scuola non richiede la consegna generalizzata di password o l'accesso indiscriminato ad account personali. Eventuali acquisizioni avvengono nel rispetto della legge, della pertinenza e della minimizzazione.
3. I contenuti intimi o sessualmente espliciti non devono essere inoltrati, copiati o riprodotti per finalità istruttorie interne oltre quanto strettamente necessario e lecitamente consentito. In presenza di tali contenuti il Dirigente valuta immediatamente il coinvolgimento delle autorità competenti.

Art. 20 – Segnalazioni alle autorità e rete territoriale

1. Quando emergano fatti potenzialmente rilevanti sotto il profilo penale o situazioni per le quali l'ordinamento preveda obblighi di denuncia, segnalazione o intervento di soggetti esterni, il Dirigente scolastico e il personale interessato adempiono agli obblighi di legge e attivano, secondo le rispettive competenze, l'Autorità giudiziaria, le Forze di polizia, la Polizia postale, i servizi sociali o sanitari.
2. La collaborazione con soggetti esterni è improntata alla necessità, pertinenza e tutela dei minori, evitando duplicazioni investigative o iniziative interne che possano interferire con attività dell'autorità competente.
3. Nei casi di cyberbullismo riguardanti minori trovano applicazione anche gli strumenti di tutela previsti dalla Legge n. 71/2017, inclusi i meccanismi di istanza al gestore del sito o del social media e, ricorrendone i presupposti, al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 21 – Protezione dei dati e riservatezza

1. I dati relativi ai casi sono trattati esclusivamente per finalità istituzionali, da soggetti autorizzati e nei limiti di quanto necessario.
2. La documentazione è custodita in modalità riservata secondo le procedure dell'Istituto. Non è inserita in spazi o documenti accessibili alla generalità della classe o della comunità scolastica.
3. Nelle comunicazioni collegiali e nelle attività di monitoraggio si utilizzano, ove possibile, dati aggregati o pseudonimizzati. È vietata la diffusione di informazioni idonee a identificare vittime, autori o altri minori coinvolti al di fuori dei soggetti legittimati.

Art. 22 – Monitoraggio del caso e chiusura

1. Ogni Piano di intervento prevede verifiche periodiche, a breve termine e successivamente a distanza, finalizzate ad accertare la cessazione o la riduzione delle condotte, le condizioni di sicurezza, l'assenza di ritorsioni e l'efficacia delle misure adottate.
2. La chiusura del caso è formalizzata con la Scheda di cui all'Allegato D quando gli indicatori di rischio risultino significativamente ridotti o cessati e sia stato definito l'eventuale follow-up.
3. La chiusura amministrativa del caso non impedisce una nuova presa in carico in presenza di recidiva o nuovi elementi.

Art. 23 – Ruolo degli studenti e degli spettatori

1. Gli studenti concorrono alle azioni di prevenzione secondo modalità coerenti con il loro ruolo. Chi assiste a condotte di prevaricazione è invitato a non sostenerle, condividerle o amplificarle e a rivolgersi tempestivamente a un adulto di riferimento.
2. La condivisione, il rilancio, il commento denigratorio o la conservazione a fini di ulteriore diffusione di contenuti lesivi possono costituire condotte autonome rilevanti, anche quando il soggetto non sia l'autore originario.
3. L'Istituto promuove forme di peer education e tutoring tra pari, previa formazione e supervisione adulta.

Art. 24 – Formazione del personale e informazione delle famiglie

1. L'Istituto promuove periodicamente attività di formazione per docenti e personale ATA sui segnali di rischio, sulle procedure di segnalazione, sulla gestione educativa dei casi, sulla sicurezza digitale e sulle nuove forme di aggressione online.
2. Le famiglie sono informate sulle procedure di segnalazione e sui principali rischi digitali mediante incontri, comunicazioni, materiali informativi o iniziative specifiche.
3. Particolare attenzione è dedicata all'evoluzione delle tecnologie generative, dei social media e delle modalità di diffusione dei contenuti.

Art. 25 – Rapporti con il Regolamento sull'uso dei dispositivi

1. Restano ferme le disposizioni degli artt. 23, 24 e 25 del Regolamento d'Istituto relative all'uso dei telefoni cellulari, degli altri dispositivi elettronici e alle riprese audio-video.

2. La violazione di tali disposizioni assume particolare rilievo quando il dispositivo sia utilizzato per acquisire, creare, manipolare o diffondere contenuti offensivi, umilianti, intimidatori, discriminatori o lesivi della riservatezza.
3. Durante visite didattiche, viaggi e attività esterne, le stesse regole di rispetto e protezione si applicano anche nei momenti nei quali l'uso del dispositivo sia consentito dai docenti accompagnatori.

Art. 26 – Valutazione annuale e aggiornamento

1. Al termine di ogni anno scolastico il Referente Bullismo e Cyberbullismo predispone, in raccordo con la Funzione strumentale Area 2, una relazione sintetica per il Dirigente scolastico sulle attività di prevenzione, sulle criticità rilevate e sugli esiti del monitoraggio. I dati relativi ai casi sono riportati esclusivamente in forma aggregata o anonimizzata. Il Tavolo permanente utilizza tali dati per le proprie funzioni di monitoraggio e proposta; le evidenze di sistema possono confluire, secondo il funzionigramma, nei processi di monitoraggio di PTOF, RAV e Piano di Miglioramento, senza diffusione di dati riferibili ai singoli casi.
2. Il Codice è riesaminato almeno annualmente e comunque ogniqualvolta intervengano modifiche normative, nuove linee ministeriali o esigenze organizzative rilevanti.
3. Le modifiche aventi natura regolamentare sono sottoposte agli organi collegiali competenti.

Art. 27 – Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente Codice, approvato dal Consiglio d'Istituto, sostituisce integralmente la previgente Appendice 1 del Regolamento d'Istituto e ne costituisce parte integrante. È pubblicato sul sito istituzionale unitamente agli altri atti regolamentari.
2. Il Codice è applicato in raccordo con il Patto educativo di corresponsabilità, con i criteri per la valutazione del comportamento, con il PTOF e con gli atti organizzativi annuali dell'Istituto. Le variazioni annuali delle persone incaricate nelle Funzioni strumentali, nei referenti, nei Team e nei gruppi di lavoro non richiedono modifica del Codice, purché restino ferme le funzioni qui previste e le disposizioni di legge.
3. Per quanto non espressamente previsto si applicano il Regolamento d'Istituto e la normativa vigente. In caso di sopravvenienza normativa incompatibile, prevale la disposizione di rango superiore e il Codice è adeguato alla prima occasione utile dagli organi competenti.

PROCEDURA OPERATIVA DI GESTIONE DEI CASI

La procedura interna segue la sequenza sottoindicata. Le fasi possono essere accelerate o integrate in presenza di urgenza, pericolo attuale o indicazioni delle autorità competenti.

FASE	AZIONE
1. Segnalazione	Ricezione della segnalazione da studente, famiglia, docente, ATA o altro soggetto; registrazione essenziale dell'evento.
2. Presa in carico	Trasmissione al Dirigente/Referente e verifica immediata di eventuali esigenze di sicurezza.
3. Valutazione preliminare	Raccolta di elementi pertinenti e distinzione tra conflitto, episodio occasionale, bullismo/cyberbullismo o altra fattispecie.
4. Valutazione approfondita	Analisi da parte del Team per l'emergenza degli indicatori di gravità e rischio.
5. Protezione	Adozione di misure immediate e proporzionate a tutela della persona coinvolta, senza anticipare valutazioni di responsabilità.
6. Informazione delle famiglie	Coinvolgimento tempestivo dei genitori dei minori, salve specifiche esigenze di tutela o indicazioni dell'autorità.
7. Piano di intervento	Definizione di interventi educativi, riparativi, di classe, di sostegno e monitoraggio.
8. Procedimento disciplinare	Eventuale attivazione del procedimento disciplinare da parte degli organi competenti, nel rispetto degli artt. 123-131 del Regolamento d'Istituto.
9. Rete esterna	Eventuale attivazione, secondo i presupposti di legge, di Autorità giudiziaria, Forze di polizia, Polizia postale, servizi sociali o sanitari.
10. Monitoraggio e chiusura	Verifiche periodiche, valutazione degli esiti e chiusura documentata con eventuale follow-up.

MATRICE DI RACCORDO CON IL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Condotta	Raccordo regolamentare	Nota operativa
Uso di cellulare/dispositivo in violazione delle regole	Art. 23 e art. 126, punto 6	Valutare aggravanti se il dispositivo è usato per prevaricare o diffondere contenuti lesivi.
Riprese/registrazioni non autorizzate	Art. 25 e art. 126, punto 14	Particolare cautela per immagini di minori e contenuti intimi.
Offese, umiliazioni, molestie	Art. 126, punti 8, 13, 15	Valutare reiterazione, intenzionalità lesiva, asimmetria di potere, diffusione e conseguenze sulla persona destinataria.
Minacce, calunnie, diffamazione	Art. 126, punto 17	Valutare l'eventuale necessità di attivare soggetti esterni secondo i presupposti previsti dall'ordinamento.
Aggressioni fisiche	Art. 126, punto 18	Misure immediate di sicurezza; valutazione disciplinare e degli obblighi di legge.
Condotte penalmente rilevanti	Art. 126, punti 19-20	Applicare gli obblighi di denuncia/segnalazione previsti dall'ordinamento.
Bullismo/cyberbullismo accertato	Appendice 1 + artt. 127-128	Mancanza grave ai sensi dell'Appendice 1; applicare gli interventi educativi e, ove ne ricorrano i presupposti, le sanzioni previste dagli artt. 127-128.

Ministero dell'istruzione e del merito

Istituto di Istruzione Superiore Statale "Gulli e Pennisi"

Liceo Classico di Acireale ● Liceo Scientifico di Aci Bonaccorsi

Via Mario Arcidiacono, s.n. – 95024 Acireale (CT)

☏ 0956136040 – Codice Meccanografico: CTIS044007

Codice Fiscale: 90055030879 – Codice Univoco Ufficio: UFXL21

PEO: CTIS044007@istruzione.it – PEC: CTIS044007@pec.istruzione.it

WEB: http://www.gulliepennisi.edu.it

Il dirigente scolastico

Dott. Tarcisio Maugeri

documento firmato digitalmente ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

TARCISIO
MAUGERI
14.10.2026
11:58:11
CEST

Ministero dell'istruzione e del merito

Istituto di Istruzione Superiore Statale "Gulli e Pennisi"

Liceo Classico di Acireale ● Liceo Scientifico di Aci Bonaccorsi
Via Mario Arcidiacono, s.n. – 95024 Acireale (CT)
☎ 0956136040 – Codice Meccanografico: CTIS044007
Codice Fiscale: 90055030879 – Codice Univoco Ufficio: UFXL21
PEO: CTIS044007@istruzione.it – PEC: CTIS044007@pec.istruzione.it
WEB: http://www.gulliepennisi.edu.it

ALLEGATO A
Modulo di segnalazione

Da utilizzare per la segnalazione di episodi sospetti o accertati.
Non sostituisce gli interventi urgenti di sicurezza.

Data della segnalazione _____

Segnalante (facoltativo se studente) _____

Ruolo/relazione con l'Istituto _____

Studentessa/studente segnalato/a come possibile destinatario/a della condotta_____
_____

Classe/sezione/sede _____

Studentessa/studente/i indicato/i nella segnalazione come possibile/i autore/i _____
_____ _____

Classe/sezione/sede (o Classi/sezioni/sedi)_____

Descrizione sintetica dei fatti (che cosa è accaduto, dove, quando, con quale frequenza):_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Eventuali testimoni o altri soggetti coinvolti: _____

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Sono presenti contenuti digitali (messaggi, link, screenshot, immagini, video)? ☐ Sì ☐ No

Vi è un pericolo immediato o timore di ritorsioni? ☐ Sì ☐ No
Se sì, specificare: _____

Firma del segnalante (se non anonimo): _____

Ricevuto da: _____ Data/ora: _____

ALLEGATO B
Scheda di valutazione del caso

Uso riservato al Dirigente/Referente/Team per l'emergenza

Indicatore	Valutazione
Intenzionalità lesiva	☐ assente/non chiara ☐ presente
Reiterazione/persistenza	☐ no ☐ possibile ☐ sì
Asimmetria di potere	☐ no ☐ possibile ☐ sì
Coinvolgimento del gruppo	☐ no ☐ possibile ☐ sì
Diffusione digitale	☐ limitata ☐ ampia ☐ potenzialmente incontrollabile
Minacce/violenza	☐ no ☐ verbale ☐ fisica ☐ grave
Contenuti intimi/sessuali	☐ no ☐ sì
Impersonificazione/deepfake/IA	☐ no ☐ sì

Indicatore	Valutazione
Danno reputazionale/isolamento	☐ basso ☐ medio ☐ elevato
Impatto su frequenza/partecipazione scolastica	☐ basso ☐ medio ☐ elevato
Impatto sul benessere/frequenza	☐ basso ☐ medio ☐ elevato

Elementi raccolti _____

Misure immediate adottate _____

Famiglie informate in data _____

Soggetti esterni eventualmente attivati _____

Classificazione operativa del rischio:

☐ BASSO

☐ MEDIO

☐ ELEVATO

Esito preliminare:

☐ non riconducibile a bullismo/cyberbullismo

☐ caso da approfondire/monitorare

☐ elementi compatibili con bullismo/cyberbullismo

☐ altra fattispecie

Firma componenti presenti: _____

Ministero dell'istruzione e del merito

Istituto di Istruzione Superiore Statale "Gulli e Pennisi"

Liceo Classico di Acireale ● Liceo Scientifico di Aci Bonaccorsi
Via Mario Arcidiacono, s.n. – 95024 Acireale (CT)
☏ 0956136040 – Codice Meccanografico: CTIS044007
Codice Fiscale: 90055030879 – Codice Univoco Ufficio: UFXL21
PEO: CTIS044007@istruzione.it – PEC: CTIS044007@pec.istruzione.it
WEB: http://www.gulliepennisi.edu.it

Allegato C
Piano di intervento e monitoraggio

Data apertura piano _____

Caso n. (codice interno/pseudonimo) _____

Responsabile del coordinamento _____

Data prevista prima verifica _____

Area	Intervento	Responsabile	Tempi
Tutela della persona destinataria della condotta			
Intervento educativo con il/i responsabile/i, se accertato/i			
Intervento sul gruppo classe			
Coinvolgimento famiglie			
Supporto specialistico/rete			
Misure organizzative			
Percorso riparativo/cittadinanza			

Area	Intervento	Responsabile	Tempi
Monitoraggio			

Indicatori di esito attesi: _____

Note:_____

Ministero dell'istruzione e del merito

Istituto di Istruzione Superiore Statale "Gulli e Pennisi"

Liceo Classico di Acireale ● Liceo Scientifico di Aci Bonaccorsi
Via Mario Arcidiacono, s.n. – 95024 Acireale (CT)
☏ 0956136040 – Codice Meccanografico: CTIS044007
Codice Fiscale: 90055030879 – Codice Univoco Ufficio: UFXL21
PEO: CTIS044007@istruzione.it – PEC: CTIS044007@pec.istruzione.it
WEB: http://www.gulliepennisi.edu.it

ALLEGATO D

Scheda di chiusura del caso

Caso n. _____

Data apertura _____

Data chiusura _____

Responsabile del monitoraggio

_____

Esito del monitoraggio:
□ condotte cessate
□ condotte significativamente ridotte
□ persistenza/recidiva
□ trasferimento presa in carico ad altro soggetto competente
Condizioni della persona coinvolta e verifica delle misure di tutela:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Esiti degli interventi con il/i responsabile/i, se accertato/i, e con il gruppo:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

Follow-up previsto:

□ no

□ sì, in data _____

Eventuali ulteriori misure:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Firma del Dirigente/Referente: _____